



DELIBERA n° 18

Competenza: Consiglio Federale Riunione del: 11 giugno 2016 a: Roma

Oggetto : Statuto: Voti Plurimi

Il Consiglio Federale

VISTI Lo statuto federale ed i regolamenti vigenti

CONDIVISA La proposta di modifica statutaria in materi di Voti Plurimi

Delibera

Di portare alla prossima assemblea elettiva in seduta straordinaria la proposta di modifica statutaria in materi di Voti Plurimi che allegata alla presente ne forma parte integrante

Il Segretario Generale
Aldo Lucarini

Il Presidente FITri
Luigi Bianchi

ART. 20 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

20.1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i Presidenti degli Affiliati o i loro Delegati, nonché i rappresentanti degli atleti e tecnici aventi diritto al voto individuati ai sensi del precedente art.16.

20.2 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità, precedente la data di celebrazione dell'Assemblea, di almeno 12 mesi, a condizione che, in detto lasso di tempo abbiano svolto continuativamente attività sportiva con minimo 2 atleti classificati per ogni ASD, ad almeno 3 gare individuali e/o a squadre, iscritte nei calendari ufficiali della Federazione e, che alla data della convocazione dell'Assemblea, partecipino all'attività sportiva. **Il tesseramento individuale determina il carattere non continuativo dell'attività sportiva.**

20.3 **Voti di Base** - Ove si verificano i requisiti di cui al comma precedente all'Affiliato è riconosciuto il voto di base così ripartito:

- 7 Voti al Presidente di Società o suo Delegato
- 2 Voti al Rappresentante degli Atleti
- 1 Voti al Rappresentante dei Tecnici

20.4 **Voti Plurimi** - Ad ogni Società titolare del voto di base ai sensi del precedente 3° comma, sono attribuiti voti aggiuntivi in merito all'attività agonistica effettivamente svolta. Saranno assegnati punteggi alle prime 100 ASD/SSD classificate nel Campionato Italiano di Società in ordine decrescente da 100 a 1, per ogni anno del quadriennio olimpico. La sommatoria raggiunta nel quadriennio distribuirà i voti secondo il punteggio raggiunto:

20 voti aggiuntivi alle ASD/SSD con un punteggio totale da 300 a 400 punti.

10 voti aggiuntivi alle ASD/SSD con un punteggio totale da 100 a 299 punti.

20 voti, aggiuntivi alle ASD/SSD il/i cui atleta/i hanno ottenuto un PODIO Olimpico/Paralimpico (primi 3 classificati) nell'ultima stagione agonistica utile.

10 voti, aggiuntivi, alle ASD/SSD che hanno svolto attività internazionale al 31 dicembre dell'anno precedente l'effettuazione dell'Assemblea Elettiva, se quest'ultima si svolge l'anno successivo lo svolgimento dei Giochi Olimpici, o alla data dell'Assemblea Elettiva, se quest'ultima si svolge nello stesso anno dei Giochi Olimpici, secondo lo schema che segue:

ATTIVITA' SPORTIVA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE ELITE	RISULTATO OTTENUTO
GIOCHI OLIMPICI/PARALIMPICI	<i>Dal 4° all'8° posto</i>
WTS	<i>Podio (primi 3)</i>
COPPA MONDO/COPPA MONDO PARATRIATHLON	<i>1° Classificato</i>
CAMPIONATI EUROPEI (triathlon olimpico e sprint)	<i>Podio (primi 3)</i>
CAMPIONATI EUROPEI PARALIMPICI	<i>Podio (primi 3)</i>
GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI	<i>Podio (primi 3)</i>

I parametri sopra elencati non sono cumulabili tra loro e, pertanto, alle ASD/SSD che hanno ottenuto 2 o più risultati saranno attribuiti solo 10 voti aggiuntivi sulla base del risultato più importante

20.4 Nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Nazionali un numero di voti superiore al 5% del totale dei voti attribuiti a tutte le società aventi diritto a voto.

20.5 Nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Regionali o Provinciali un numero di voti superiore al 12% del totale dei voti attribuiti a tutte le società affiliate aventi sede nella Regione o nella Provincia cui si riferisce l'Assemblea. In caso contrario sarà effettuato un abbattimento dei voti al fine di non superare la soglia del 12%

20.6 Per agevolare il computo, il voto di base è convenzionalmente fatto pari a 10.

20.7 Il totale dei voti così maturati è ripartito tra i rappresentanti delle diverse categorie, come segue:

- 70% dei voti al Presidente della Società o suo delegato,
- 20% dei voti al rappresentante degli atleti,
- 10% dei voti al rappresentante dei tecnici.

20.8 Nel calcolare le percentuali suddette, ove si palesasse necessario ricorrere ad arrotondamenti in eccesso od in difetto, si opererà nel seguente modo:

- se la parte centesimale è compresa tra 1 e 50 si arrotonderà per difetto (esempio 2,50 = 2);
- se la parte centesimale è compresa tra 51 e 99 si arrotonderà per eccesso (esempio 2,51 = 3).

20.9 Possono assistere all'Assemblea eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.